



LIGHTINGEUROPE

THE VOICE OF THE LIGHTING INDUSTRY

***GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE (UE) N.
874/2012 RELATIVO
ALL'ETICHETTATURA
ENERGETICA DELLE LAMPADE
E DEGLI APPARECCHI DI
ILLUMINAZIONE.***

***Traduzione a cura di ASSIL – Versione 1
ottobre 2013***



LIGHTINGEUROPE

THE VOICE OF THE LIGHTING INDUSTRY

Lettera del Presidente



Come Presidente di LightingEurope, sono lieto di presentarvi questa GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) No. 874/2012 RELATIVO ALL'ETICHETTATURA ENERGETICA DELLE LAMPAD E DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE. Con questo documento è nostra intenzione aiutare tutti gli stakeholder a approfondire la loro comprensione del Regolamento della Commissione (UE) No. 874/2012 del 12 luglio 2012 (a completamento della Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'etichettatura energetica

delle lampade e degli apparecchi di illuminazione).

La presente guida viene pubblicata in un momento particolare per l'industria dell'illuminazione che, con l'introduzione della tecnologia LED, sta attraversando cambiamenti senza precedenti. Non è esagerato affermare che questa nuova tecnologia rivoluzionerà la nostra comprensione dell'illuminazione. E' in questo contesto che LightingEurope ha deciso di compilare questo documento di orientamento, al fine di consentire a tutti noi di cogliere tutte le opportunità dell'illuminazione a LED sulla base di una comprensione comune dei Regolamenti in vigore.

E' un privilegio per me sottolineare che questa guida è il risultato di sforzi comuni. Rappresenta l'unificazione in LightingEurope dei punti di forza dell'industria ed è scritta sulla base del prezioso contributo delle imprese di illuminazione e delle associazioni nazionali di illuminazione per affrontare le sfide e le opportunità create da questa nuova tecnologia di illuminazione. LightingEurope continuerà a servire come piattaforma principale per lo sviluppo e la comunicazione delle posizioni del settore per modellare il futuro dell'illuminazione in Europa.

Cordialmente

Dietmar Zembrot

Presidente LightingEurope

PREMESSA



LightingEurope è l'associazione industriale che rappresenta i principali produttori europei di illuminazione e le associazioni nazionali di illuminazione. LightingEurope è impegnata nell'innovazione, sostenibilità, qualità e leadership. Contribuiamo alla definizione delle politiche, della normativa e delle linee guida del settore. Siamo impegnati nella promozione di pratiche per l'illuminazione efficiente a beneficio dell'ambiente globale, del comfort umano e della salute e della sicurezza dei consumatori. Per maggiori informazioni visitate <http://www.lightingeurope.org/>.



ASSIL, Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione federata Confindustria ANIE e socio fondatore LightingEurope, è autorevole e qualificata portavoce a livello nazionale e internazionale dell'industria dell'illuminazione presente sul mercato italiano. Raggruppa circa 80 aziende produttrici di apparecchi di illuminazione, componenti elettrici per apparecchi e impianti di illuminazione e sorgenti luminose e LED. Le imprese ASSIL, con fatturato globale di circa 2 miliardi di €, rappresentano oltre il 50% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano circa 10.000 addetti. Per maggiori informazioni visitate www.assil.it

La presente Guida ha lo scopo di aiutare il mercato nella comprensione del Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione del 12 Luglio 2012 ad integrazione della Direttiva 2010/30/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'etichettatura delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione. Le informazioni fornite nella presente Guida sono l'interpretazione del Regolamento così come inteso dai Membri di LightingEurope.

LightingEurope ha, inoltre, pubblicato un documento domande/risposte in relazione al Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione che è disponibile sul sito web dell'Associazione <http://www.lightingeurope.org/>.

Il Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione del 12 Luglio 2012 è disponibile sul seguente sito web della Commissione Europea:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0874:IT:NOT> .

Tutte le informazioni sui Regolamenti relativi all'Etichettatura Energetica possono essere reperite sul sito web della Commissione:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm .

Nel 1992 venne pubblicata la Direttiva europea 92/75/CE sull'etichettatura del consumo energetico. Questa direttiva quadro "orizzontale" è stata implementata da Direttive specifiche per differenti applicazioni/prodotti. Per fornire una guida al mercato, questa prima etichetta energetica classificava gli apparecchi per uso domestico in classi di efficienza energetica da A (la più efficiente) a G (la meno efficiente).

La Direttiva della Commissione 98/11/CE relativa alla "etichettatura energetica delle lampade per uso domestico" fu pubblicata nel 1998. Questa etichetta energetica era limitata alle lampade per uso domestico ed escludeva alcune tipologie come le lampade a riflettore e quelle a bassa tensione.

A partire dal 1992, l'efficienza di molte apparecchiature è migliorata e questo è stato tenuto in considerazione dalla nuova Direttiva quadro 2010/30/UE che ha sostituito la Direttiva 92/75/CE introducendo nuove classi di efficienza: A+, A++ e A+++.

Pertanto, è stata necessaria l'implementazione di un nuovo Regolamento per le lampade. Il 26 settembre 2012 è stato pubblicato il nuovo Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione relativo all'etichettatura energetica delle lampade e degli apparecchi di illuminazione. L'etichetta esistente per le lampade per uso domestico è stata estesa con nuove classi di efficienza: A+ and A++ (A+++ potrebbe essere introdotta in una fase successiva attraverso un futuro aggiornamento o revisione) e copre ora tutti i tipi di lampade.

E' importante sottolineare che l'etichetta per gli apparecchi di illuminazione non si riferisce all'efficienza energetica dell'apparecchio ma semplicemente alle caratteristiche della lampada e/o del modulo LED con cui è compatibile.

Da notare che questo documento fornisce soltanto una guida ai requisiti definitivi previsti dal Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione. La responsabilità della conformità al Regolamento resta comunque del produttore o a colui che immette per la prima volta i prodotti sul mercato UE. La presente guida non assicura necessariamente la conformità con il sopra menzionato Regolamento della Commissione UE.

Indice

1	Introduzione	8
1.1	Entrata in vigore	8
1.2	Disposizioni transitorie.....	8
1.3	Responsabilità dei rivenditori (Art. 6 della Direttiva 2010/30/UE)	8
2	Scopo ed esclusioni	9
2.1	Prodotti coperti dal regolamento	9
2.2	Prodotti esclusi dal regolamento.....	9
2.2.1	Apparecchi di Illuminazione non intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali	11
3	Classi di efficienza energetica per lampade e moduli LED (Allegato VI)..	16
4	Etichetta energetica per lampade elettriche e moduli LED	17
4.1	Layout dell'etichetta.....	17
4.2	Classi di efficienza energetica per lampade e moduli LED (Allegati VI e VII)	19
4.2.1	Calcolo del consumo energetico (Allegato VII/2).....	21
4.2.2	Responsabilità dei fornitori.....	21
4.3	Documentazione tecnica.....	23
4.4	Responsabilità dei rivenditori (UE 874/2012, Art. 4, comma 1).....	23
4.5	Informazioni.....	23
4.6	Sorveglianza del mercato	23
5	Etichetta per gli apparecchi di illuminazione e informazioni correlate..	24
5.1	Formato dell'etichetta per apparecchi di illuminazione.....	26
5.2	Versioni linguistiche dell'etichetta per apparecchi di illuminazione	26
5.3	Layout dell'etichetta.....	27
5.4	Responsabilità dei fornitori.....	32
5.5	Documentazione tecnica (Allegato III)	32
5.6	Responsabilità dei rivenditori.....	33
5.7	Sorveglianza del mercato	36
6	Conclusioni.....	36
7	Esclusione di responsabilità	36
	Allegato I – Definizioni.....	37
	Allegato II – Versioni linguistiche dell'etichetta per apparecchi di illuminazione	39
	Allegato III – Posizione dell'industria sull' "immissione sul mercato"	40
	Allegato IV – Posizione dell'industria sull'etichettatura delle lampade ai sensi del Regolamento 874/2012 (Etichetta energetica)	43

SINTESI

Il Regolamento relativo all'etichettatura energetica è entrato in vigore il 1 settembre 2013, con disposizioni transitorie più lunghe per alcuni prodotti (vedere 1.2).

Lampade non-direzionali:

- nuove classi energetiche A+ e A++; eliminazione delle classi F e G;
- il numero totale delle classi sarà limitato a sette;
- i limiti per le classi A e inferiori rimarranno gli stessi;
- nuove classi A+ e, per i LED futuri, A++;
- non si limita esclusivamente alle lampade per uso domestico, ma fa riferimento anche a quelle utilizzate principalmente nelle applicazioni professionali (per. es. lampade HID).

Lampade direzionali:

- nuove classi di efficienza energetica da A++ a E;
- a parità di tecnologia di generazione della luce dovrebbero essere nella stessa classe della loro equivalente non-direzionale;
- la classificazione è basata su valori differenti.

Apparecchi di illuminazione destinati all'utilizzatore finale:

- l'etichetta per gli apparecchi di illuminazione fornisce informazioni relative alla compatibilità tra apparecchio e lampade e all'efficienza energetica delle lampade incluse nell'apparecchio stesso (se presenti);
- per apparecchi forniti con moduli LED non sostituibili dall'utilizzatore finale, l'etichetta dovrà darne informazione all'utilizzatore;
- l'etichetta dell'apparecchio di illuminazione non fornisce informazioni sull'efficienza energetica dell'apparecchio stesso;
- l'etichetta deve essere fornita se l'apparecchio viene esposto nel punto vendita
- l'etichetta deve essere mostrata con l'apparecchio e non è parte dei requisiti dell'imballaggio.

Vengono qui fornite definizioni chiave dal Regolamento UE e alcune spiegazioni per aiutare la comprensione della guida.

(Un elenco completo delle definizioni viene fornito all'Allegato I della presente guida).

Utilizzatore finale: *una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (Art. 2, def. 27).*

Punto vendita: *un luogo fisico in cui il prodotto è esposto oppure offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate all'utilizzatore finale (Art. 2, def. 28).*

Lampade sostituibili dall'utilizzatore sono lampade che possono essere sostituite dall'utilizzatore finale.

Moduli LED non sostituibili sono moduli LED che non sono destinati ad essere sostituiti dall'utilizzatore finale.

RACCOMANDAZIONI

Al fine di rispettare il nuovo Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, LightingEurope raccomanda ai produttori di completare le seguenti fasi:

Lampade:

1. Determinare l'Indice di Efficienza Energetica e la Classe di Efficienza Energetica accompagnatoria per ogni lampada, incluse le lampade LED e i moduli LED à vedere capitolo 4.2
2. Predisporre le Etichette di Efficienza Energetica secondo il Regolamento 874/2012 solo quando i prodotti sono destinati ad essere venduti all'utilizzatore finale presso un punto vendita. à vedere capitolo 4.1
3. Predisporre la documentazione appropriata al prodotto come disposto dal Regolamento 874/2012 nei volantini del prodotto, sull'imballo del prodotto e nei siti web informativi à capitoli 4.3 e 4.4.

Apparecchi di illuminazione:

1. Determinare la Classe di Efficienza Energetica delle lampade compatibili e della/e lampada/e fornite eventualmente con l'apparecchio.
2. Predisporre e rendere disponibile l'etichetta per gli apparecchi secondo il Regolamento 874/2012 solo quando i prodotti sono destinati ad essere venduti agli utilizzatori finali attraverso il punto vendita à vedere capitoli 5.1, 5.2 e 5.3
3. Predisporre la documentazione necessaria relativa al prodotto come disposto dal Regolamento 874/2012 nei volantini del prodotto e nei siti web informativi à vedere capitoli 5.4 e 5.5.

1 Introduzione

1.1 Entrata in vigore

Il Regolamento è entrato in vigore il 16 ottobre 2012 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 settembre 2012) ed è legalmente vincolante nella sua interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri.

I requisiti del Regolamento sull'etichettatura energetica si applicano dal 1 settembre 2013.

1.2 Disposizioni transitorie

Sono previste disposizioni transitorie per alcuni prodotti:

- I requisiti di informazione per fornitori e rivenditori di apparecchi di illuminazione non diverranno obbligatori prima del 1 Marzo 2014.
- Pubblicità stampata e materiale promozionale tecnico stampato non devono essere modificati, se pubblicati prima del 1 Marzo 2014.
- Se le lampade sono immesse sul mercato¹ prima del 1 Settembre 2013:
 - o Le lampade che sono coperte dalla precedente regolamentazione di etichettatura energetica (98/11/CE) dovranno conformarsi a:
 - § la precedente Direttiva sull'etichettatura (98/11/CE)
 - o
 - § alla nuova Etichetta Energetica (vedere Articoli 9.3 e 9.4 del regolamento UE 874/2012).
 - o Le lampade che non sono coperte dalla precedente Direttiva sull'etichettatura energetica (98/11/CE) ma che ricadono nello scopo del nuovo Regolamento, possono essere conformi alla nuova Etichetta Energetica.
- Lampade e moduli LED che non rispettano i requisiti applicabili nel 2013 e 2014 secondo Regolamento ² del parlamento Europeo e del Consiglio (1) di implementazione della Direttiva 2009/125/CE;

1.3 Responsabilità dei rivenditori (Art. 6 della Direttiva 2010/30/UE)

E' importante notare che per i prodotti immessi sul mercato prima delle sopra citate date di implementazione (per esempio prodotti privi di etichetta energetica) non ci sono requisiti per i rivenditori, che sono coperti dalla regola generale stabilita nella Direttiva 2012/30/UE.

Gli Stati membri devono assicurare che:

“(a) i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

(b) riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un’adeguata etichetta, nella

¹Posizione dell'industria sull'immissione sul mercato (vedere allegato III)

² Regolamento CE 244/2009, Regolamento CE 857/2009, Regolamento CE 1194/2012

posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica”.

Come esempio, questo significa che gli apparecchi di illuminazione già immessi sul mercato prima del 1 Marzo 2014, possono essere ancora venduti perché non erano ancora coperti da questo regolamento e non hanno alcuna etichetta da esporre a carico del rivenditore.

2 Scopo ed esclusioni

La nuova etichetta energetica ha uno scopo più ampio della precedente, che era limitata alle lampade alimentate direttamente dalla rete di alimentazione ed escludeva le lampade riflettenti. Inoltre, gli apparecchi di illuminazione destinati a funzionare con queste lampade e venduti all'utilizzatore finale dovranno soddisfare anch'essi alcuni requisiti di etichettatura.

2.1 Prodotti coperti dal regolamento

I prodotti coperti dal Regolamento, di tipo sia direzionale che non direzionale, sono:

- lampade a filamento;
- lampade fluorescenti;
- lampade a scarica ad alta intensità (HID);
- lampade LED e moduli LED;
- relativi apparecchi di illuminazione venduti agli utilizzatori finali.



2.2 Prodotti esclusi dal regolamento

Le seguenti esclusioni sono introdotte nell'articolo 1.2 per quelle lampade, moduli e apparecchi di illuminazione per i quali l'efficienza è meno importante rispetto ad altre caratteristiche.

Devono essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento i seguenti prodotti:

(a) lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen;

(b) lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie;

(c) lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l'illuminazione, quali:

i) emissione di luce in quanto agente in processi chimici o biologici (come, polimerizzazione, terapia fotodinamica, orticoltura, cura degli animali domestici, prodotti contro gli insetti);

ii) cattura e proiezione di immagini (come flash per macchine fotografiche, fotocopiatrici, videoproiettori);

iii) riscaldamento (come, lampade a infrarossi);

iv) segnalazione (come, lampade segnaletiche negli aeroporti).

Queste lampade e moduli LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione;

(d) lampade e moduli LED commercializzati come parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere rimossi dall'utilizzatore finale, tranne quando sono offerti per la

vendita, il noleggio o la vendita a rate ovvero esposti separatamente all'utilizzatore finale, ad esempio come pezzi di ricambio;

(e) lampade e moduli LED commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è l'illuminazione. Tuttavia se sono offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate ovvero esposti separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

(f) lampade e moduli LED non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014, conformemente ai regolamenti che attuano la direttiva 2009/125/CE4

(g) apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e moduli LED elencati ai punti da a) a c).

(..) Le lampade per auto sono escluse attraverso l'Art. 1.3.b della Direttiva quadro 2010/30/CE:

La presente direttiva non riguarda:

b) i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone

(..) Alcune tipologie di apparecchi di illuminazione sono direttamente escluse dallo scopo attraverso l'Articolo 1, per via della loro complessità e perché destinate generalmente ad applicazioni professionali specifiche e, pertanto, destinate al mercato professionale, come gli installatori e simili.

In conclusione, vengono considerate entrambe le seguenti condizioni:

1. Apparecchi di illuminazione non destinati agli utilizzatori finali

2. *(g) Apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e i moduli LED elencati ai punti da (a) a (c).*

I prodotti di illuminazione funzionanti a batteria sono esclusi dallo scopo del Regolamento 874/2012 (anche se inclusi nello scopo del Regolamento 1194/2012).

L'intenzione del legislatore è chiaramente legata ai prodotti destinati principalmente all'utilizzatore finale e non ai rari casi in cui un prodotto professionale può essere venduto in qualche modo (alla fine della catena di vendita) anche all'utilizzatore finale.

LightingEurope considera che i prodotti non destinati all'utilizzatore finale siano quelli che, a causa della loro:

- complessità
- dimensioni
- destinazione finale
- flusso luminoso
- e/o potenza

possono essere considerati oltre la normale gamma per applicazioni domestiche. I prodotti con queste caratteristiche sono esclusi dallo scopo.

Tipologie di apparecchi non destinati alla commercializzazione all'utilizzatore finale:

- apparecchi di illuminazione stradale;
- apparecchi di illuminazione per gallerie;
- apparecchi di illuminazione per aree sportive;

- prodotti specifici per illuminazione degli uffici (per esempio apparecchi di illuminazione con schermi a griglia, apparecchi di illuminazione per installazione a fila continua, ecc.);
- illuminazione per negozi e per aree di produzione (per esempio apparecchi di illuminazione a fila continua);
- apparecchi di illuminazione per magazzini e scaffalature;
- apparecchi di illuminazione di emergenza (inclusi gli apparecchi di emergenza autonomi, apparecchi di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata);
- ecc.

Inoltre, sono esclusi gli apparecchi di illuminazione destinati a funzionare esclusivamente con lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen, come anche quelli destinati a funzionare a batteria e/o commercializzati per applicazioni in cui la funzione primaria non sia l'illuminazione.

2.2.1 Apparecchi di Illuminazione non intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali

Quando un apparecchio di Illuminazione può essere considerato non destinato ad essere commercializzato all'utilizzatore finale, è escluso dallo scopo del Regolamento e non è obbligatoriamente richiesta alcuna etichetta per l'apparecchio.

Il Regolamento non specifica se in questo caso l'uso dell'etichetta per l'apparecchio è anche vietata.

Per queste ragioni, LightingEurope propone le seguenti considerazioni come pratica comune che può essere utilizzata in stretta collaborazione tra l'Industria e le Autorità per la Sorveglianza di Mercato dell'Unione, per prevenire concorrenza sleale o confusione sul mercato UE.

Valutazione secondo i dati tecnici dell'apparecchio di illuminazione

Gli utilizzatori finali tipici acquistano diverse tipologie di apparecchi di Illuminazione per la loro casa, per interni e esterni, per applicazioni generiche (o similari). Essi possono anche acquistare apparecchi di illuminazione destinati a compiti luminosi specifici per hobby e attività similari.

Tipicamente l'utilizzatore finale acquista apparecchi per "Illuminazione domestica" che, nella maggior parte dei casi, utilizzano lampade con un flusso emesso inferiore ai 12.000 lm. Secondo il Regolamento (CE) 244/2009 (rif. Art. 1(c)) questo livello rappresenta il massimo per l'utilizzo dell'illuminazione in ambito domestico. Ciò sulla base dello studio preparatorio del consulente della Commissione Europea, supportato dalla consultazione fra le parti interessate. Pertanto, **gli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade con più di 12.000 lm non vengono considerati come destinati all'utilizzatore finale.**

Le seguenti illustrazioni mostrano prodotti che possono essere considerati **esclusi dallo scopo del regolamento** sull'etichettatura energetica a causa dell'elevato flusso emesso e/o del loro utilizzo esclusivamente professionale:

Apparecchi di illuminazione e applicazioni di illuminazione che sono considerati esclusi dallo scopo del regolamento:

Illuminazione delle facciate	
Apparecchi di illuminazione	Applicazione
 Proiettore ad alta potenza o per Illuminazione delle facciate, per esempio con lampade ad alogeni R7s 750W (> 12.000 lm)	

Illuminazione per aree industriali	
 Apparecchi di Illuminazione per soffitti industriali (per esempio LED or HID)	

Illuminazione per uffici

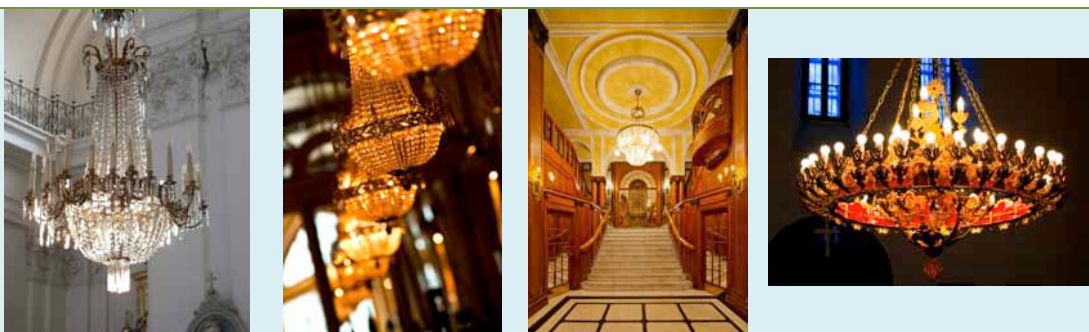
Apparecchi di illuminazione	Applicazione
 Apparecchi di Illuminazione da incasso	
 Apparecchi di illuminazione a sospensione	
 Apparecchi di illuminazione mobili da terra	

Illuminazione stradale e aree esterne	
Apparecchi di illuminazione	Applicazione
 Illuminazione pubblica	
 Illuminazione per aree esterne (luoghi privati)	

Altri parametri tecnici che dovrebbero essere considerati sono le dimensioni dell'apparecchio di illuminazione non compatibili con i normali spazi e stanze dell'ambiente domestico.

Tipico è il caso dei **lampadari e degli apparecchi con cablaggio più lungo del normale**, per esempio quelli con pendenti a soffitto con cablaggio lungo alcuni metri possono facilmente essere considerati come progettati e destinati ad essere installati in spazi non domestici. Questo significa che tali ambienti tipici di installazione sono collegati prevalentemente ad acquirenti professionali e installatori.

Prodotti che possono essere ragionevolmente considerati **esclusi dallo scopo** del Regolamento per l'etichetta energetica **a causa delle dimensioni** potrebbero essere, per esempio:



Apparecchi di illuminazione decorativi di grandissime dimensioni non destinati ad applicazioni domestiche

Valutazione per complessità al di là della norma dell'utilizzatore finale

Gli apparecchi di Illuminazione di emergenza possono essere ampiamente considerati come **prodotti progettati per specifiche applicazioni professionali** e, pertanto, intesi ad essere commercializzati verso acquirenti professionali, come installatori o addetti alla manutenzione. Per praticità, di seguito sono rappresentate alcune immagini che mostrano la forma e la costruzione tipica di apparecchi di Illuminazione di emergenza per Illuminazione di sicurezza, segnali di sicurezza (nelle vie di fuga), per zone di lavoro ad alto rischio,



Per le ragioni sopra riportate, LightingEurope considera tutte le tipologie di Illuminazione di Emergenza come chiaramente escluse dai requisiti del Regolamento UE .

3 Classi di efficienza energetica per lampade e moduli LED (Allegato VI)

I livelli per le classi di efficienza energetica sono fissati in modo che tecnologie equivalenti siano nella stessa classe di efficienza indipendentemente dal fatto che la lampada sia direzionale³ o non direzionale.

Nella tabella seguente sono indicati alcuni esempi tipici:

Classe di efficienza energetica	Lampade non direzionali	Lampade direzionali
A++ (più efficiente)	Classe al momento vuota, a parte alcune lampade al sodio bassa pressione utilizzate nell'illuminazione stradale. Presto includerà i migliori LED (inclusi i moduli)	Classe al momento vuota, presto includerà i migliori LED (inclusi i moduli)
A+	Le migliori lampade e moduli LED, le migliori lampade fluorescenti lineari, fluorescenti compatte e a scarica ad alta intensità (HID)	Le migliori lampade e moduli LED
A	LED e moduli di categoria media, lampade fluorescenti compatte di categoria media e fluorescenti lineari meno efficienti e HID meno efficienti	LED e moduli LED di categoria media, fluorescenti compatte e lampade HID di categoria da media a buona
B	Lampade fluorescenti compatte e LED meno efficienti, migliori lampade alogene (capsule a bassissima tensione)	Lampade fluorescenti compatte e LED meno efficienti, migliori lampade alogene (capsule a bassissima tensione)
C	Lampade alogene convenzionali a bassissima tensione meno efficienti	Lampade alogene convenzionali a bassissima tensione meno efficienti
D	Le migliori lampade alogene (allo xeno) alimentate a tensione di rete Lampade alogene convenzionali e migliori lampade ad incandescenza.	Le migliori lampade alogene (allo xeno) alimentate a tensione di rete Lampade alogene convenzionali e migliori lampade ad incandescenza.
E (meno efficienti)	Incandescenza tradizionale	Lampade ad incandescenza e lampade alogene alimentate a tensione di rete meno efficienti.

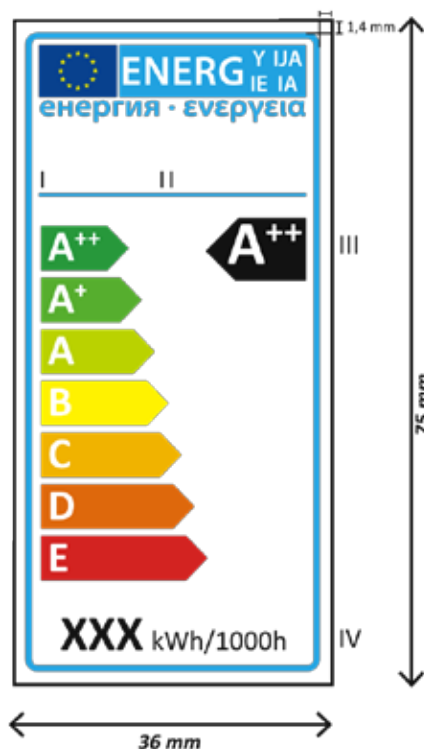
³ "Lampada Direzionale" indica una lampada con almeno l'80% di luce emessa entro un angolo solido di π Sr (corrispondente ad un cono con un angolo di 120°).

Mentre la maggior parte delle lampade possono essere ricondotte a specifiche classi di efficienza secondo la tabella precedente, la vasta gamma di lampade con riflettore ad incandescenza e alogene richiedono particolare attenzione.

4 Etichetta energetica per lampade elettriche e moduli LED

4.1 Layout dell'etichetta

Se una lampada viene esposta al punto vendita, di seguito indicato come "PoS", dovrà avere un'etichetta energetica recante le seguenti informazioni:



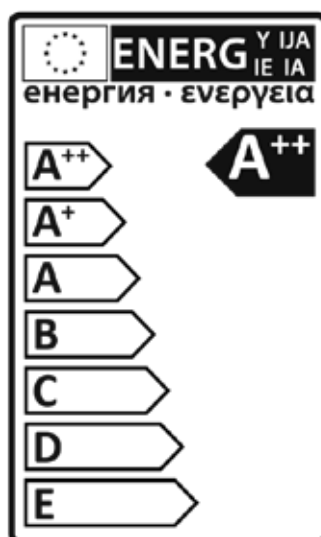
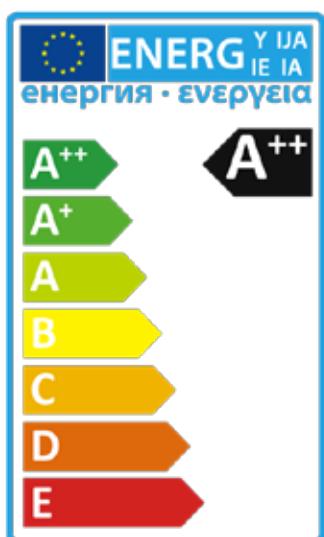
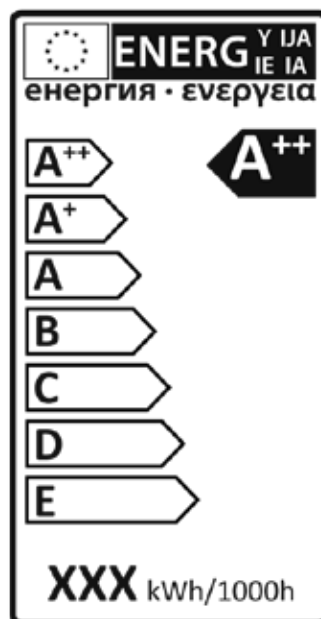
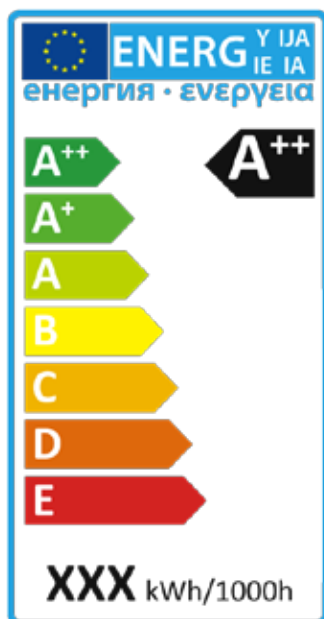
Dimensioni: 36 mm larghezza / 75 mm altezza

- I. nome del fornitore o marchio di fabbrica
- II. identificazione del modello (codice alfanumerico)
- III. classe di efficienza energetica in testa alla freccia
- IV. consumo energetico in kWh per 1000 ore

Se le informazioni obbligatorie (punti I, II e IV) sono stampate da qualche altra parte sull'imballo, l'etichetta può essere scelta tra le seguenti illustrazioni.

Le specifiche della forma grafica sono definite nell'Allegato I.1.4 del Regolamento, dove sono specificate ulteriori condizioni:

- la versione semplificata deve essere larga almeno 36 mm e alta 62 mm e può essere ridotta del 40 % in altezza solo se nessun lato dell'imballo è abbastanza grande o se il lato più grande verrebbe coperto per più del 50%;
- lo sfondo deve essere bianco per la versione a colori o per quella monocromatica (Condizione più stringente rispetto all'etichetta prevista dalla 98/11/CE);
- scala da A++ a E.



Nel caso di un'etichetta monocromatica, LightingEurope raccomanda di scegliere il nero su sfondo bianco ; tuttavia, poiché la versione monocromatica non è definita esplicitamente, il produttore è libero di utilizzare al posto del nero qualsiasi colore che garantisca sufficiente contrasto.

4.2 Classi di efficienza energetica per lampade e moduli LED (Allegati VI e VII)

La classe di efficienza energetica deriva dall'indice di efficienza energetica (IEE) che è calcolato come segue e arrotondato alla seconda cifra decimale: $IEE = P_{cor} / P_{ref}$.

P_{cor} È la Potenza Caratteristica ⁴ (P_{rated}) per i modelli senza unità di alimentazione esterna e la Potenza caratteristica (P_{rated}) corretta in accordo con la Tabella 2 per modelli con unità di alimentazione esterna. La potenza caratteristica delle lampade è misurata alla loro tensione nominale di alimentazione.		P_{ref} È la Potenza di riferimento ottenuta dal flusso luminoso utile del modello (Φ_{use}) secondo le seguenti formule:	
Scopo della correzione	Potenza corretta per le perdite dell'unità di alimentazione (P_{cor})	Per modelli con $\Phi_{use} < 1300$ lumen:	$P_{ref} = 0.88\sqrt{\Phi_{use}} + 0.049\Phi_{use}$
Lampade funzionanti con unità di alimentazione esterne per lampade alogene	$P_{rated} \times 1.06$	Per modelli con $\Phi_{use} \geq 1300$ lumen:	$P_{ref} = 0.07341\Phi_{use}$
Lampade funzionanti con unità di alimentazione esterne per lampade LED	$P_{rated} \times 1.10$	Φ_{use} Il flusso luminoso utile è definito.	
Lampade fluorescenti di 16 mm di diametro (Lampade T5) e lampade fluorescenti monoattacco a 4 poli funzionanti con unità di alimentazione esterna per lampade fluorescenti	$P_{rated} \times 1.10$		

⁴ Il Regolamento 244/2009 definisce: «valore caratteristico»: un valore di una grandezza, utilizzato a fini di specifica, stabilito per condizioni operative specificate di un prodotto. Salvo indicazione contraria, tutti i requisiti sono espressi in valori caratteristici.

Altre lampade funzionanti con unità di alimentazione esterna per lampade fluorescenti	$P_{rated} \times \frac{0,24\sqrt{\Phi_{120^\circ}} + 0,0103\Phi_{120^\circ}}{0,15\sqrt{\Phi_{120^\circ}} + 0,0097\Phi_{120^\circ}}$	Lampade non-direzionali	Flusso luminoso caratteristico totale (Φ)
Lampade funzionanti con unità di alimentazione esterna per lampade a scarica ad alta intensità.	$P_{rated} \times 1.10$	Lampade direzionali con aperture del fascio $\geq 90^\circ$ diverse dalle lampade a filamento e recanti un avviso testuale o grafico sull'imballo relativo al flusso luminoso nominale in un cono di 120° (Φ_{120°) sul loro imballo che non sono adatte per l'illuminazione d'accento	Flusso luminoso caratteristico in un cono di 120° (Φ_{120°)
Lampade funzionanti con unità di alimentazione esterne per lampade al sodio a bassa pressione	$P_{rated} \times 1.15$	Altre lampade direzionali	Flusso luminoso caratteristico in un cono di 90° (Φ_{90°)

Partendo dall'IEE si può trovare di seguito la corrispondente classe di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (IEE) per lampade non direzionali e moduli LED	Indice di efficienza energetica (IEE) per lampade direzionali e moduli LED
A++ (più efficiente)	$IEE \leq 0.11$	$IEE \leq 0.13$
A+	$0.11 < IEE \leq 0.17$	$0.13 < IEE \leq 0.18$
A	$0.17 < IEE \leq 0.24$	$0.18 < IEE \leq 0.40$
B	$0.24 < IEE \leq 0.60$	$0.40 < IEE \leq 0.95$
C	$0.60 < IEE \leq 0.80$	$0.95 < IEE \leq 1.20$
D	$0.80 < IEE \leq 0.95$	$1.20 < IEE \leq 1.75$
E (meno efficiente)	$IEE > 0.95$	$IEE > 1.75$

4.2.1 Calcolo del consumo energetico (Allegato VII/2)

Il regolamento della Commissione (UE) N. 874/2012 dispone all'Allegato VII, parte 2:

Il consumo di energia ponderato (E_c) è calcolato in kWh/1000h con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

$$E_c = \frac{P_{cor} * 1000h}{1000}$$

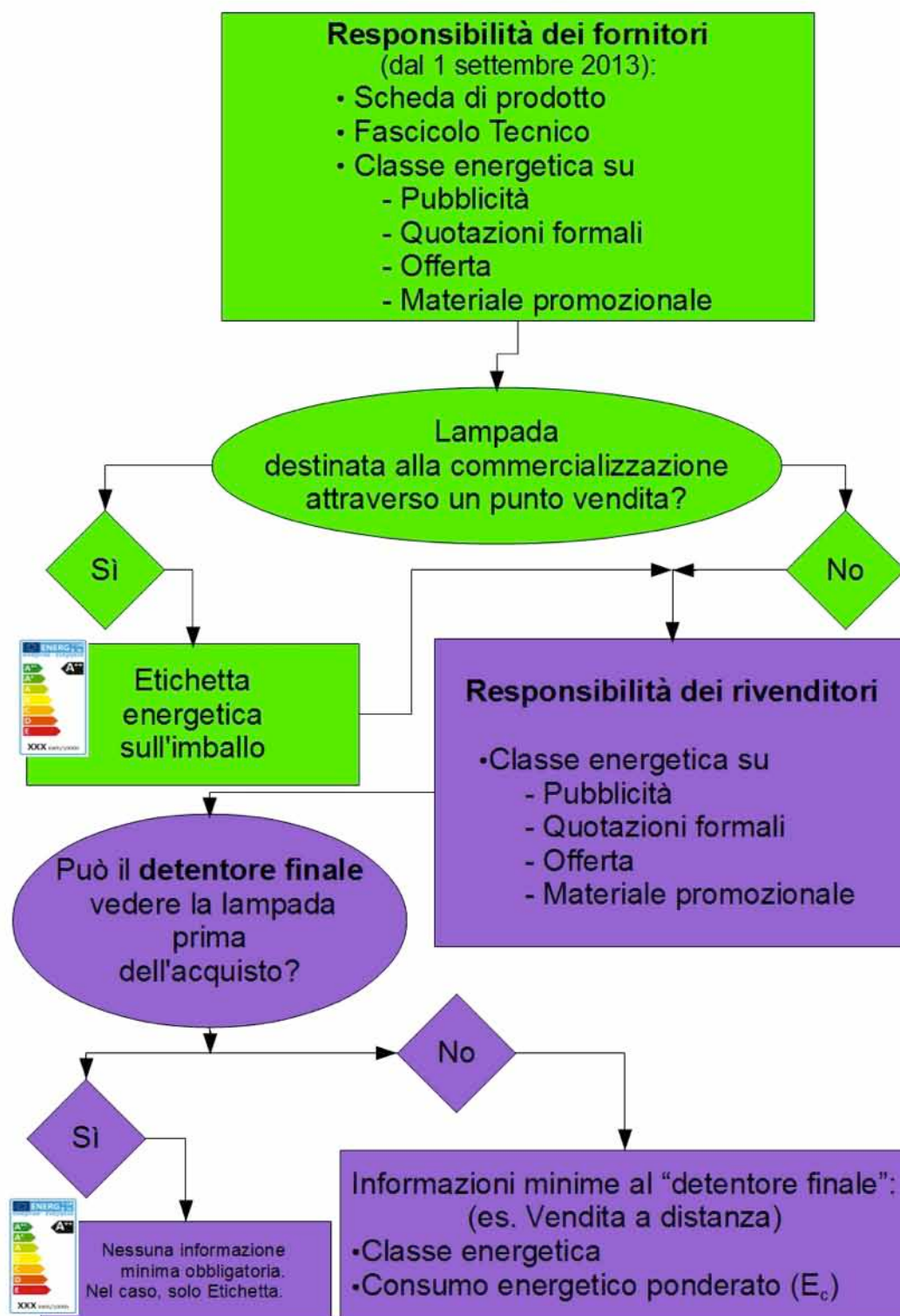
dove P_{cor} è la potenza corretta per le eventuali perdite dell'unità di alimentazione in conformità con la precedente parte 1.

L'interpretazione di LightingEurope è che XXX sull'etichetta indichi il valore P_{cor} .

4.2.2 Responsabilità dei fornitori

I fornitori di lampade devono assicurare che:

- sia disponibile una scheda prodotto, il cui contenuto è definito all'Allegato II del Regolamento sulle specifiche informazioni per l'etichetta. Se non vengono fornite schede informative relative al prodotto, l'etichetta fornita insieme al prodotto può essere considerata come scheda prodotto;
- La documentazione tecnica venga resa disponibile su richiesta delle autorità competenti degli Stati Membri e della Commissione;
- Qualunque pubblicità, quotazione formale o offerta pubblica che divulghi informazioni energetiche e di prezzo per una specifica lampada indichi la classe di efficienza energetica;
- Qualunque materiale tecnico promozionale riguardante una specifica lampada e che ne descriva i parametri tecnici specifici, indichi la classe di efficienza energetica della lampada stessa;
- Se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto vendita (PoS), sia posta o stampata sopra o attaccata all'esterno dell'imballo individuale un'etichetta nel formato corretto e contenente le informazioni necessarie e che l'imballo, al di fuori dell'etichetta, indichi la potenza nominale della lampada.



4.3 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica (Allegato III del Regolamento della Commissione (UE) N. 874/2012) dovrà includere:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale del modello, sufficiente perché questo sia facilmente ed inequivocabilmente identificato;
- eventualmente, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
- eventualmente, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate;
- l'identificazione e la firma della persona con il potere di vincolare il fornitore;
- i parametri tecnici per determinare il consumo e l'efficienza energetica nel caso delle lampade, e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi, specificando almeno una combinazione realistica di regolazione e condizioni del prodotto con cui effettuare delle prove sul prodotto stesso;
- per le lampade, i risultati dei calcoli (Allegato VII).

4.4 Responsabilità dei rivenditori (UE 874/2012, Art. 4, comma 1)

“I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che:

- (a) ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l'apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare ai sensi dell'allegato IV;*
- (b) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica;*
- (c) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello”.*

4.5 Informazioni

Informazioni da fornire nel caso in cui i detentori finali potrebbero non vedere il prodotto (per esempio internet), mostrate nel seguente ordine:

1. La classe di efficienza energetica
2. Il consumo energetico ponderato in kWh per 1000 ore calcolato ed arrotondato al numero intero più vicino (Allegato VII)

4.6 Sorveglianza del mercato

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato per lampade e moduli LED commercializzati come prodotti individuali (Allegato V 1):

- le autorità degli Stati Membri devono provare un lotto campione composto da un minimo di venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore, ottenuti se possibile in proporzione uguale da quattro fonti selezionate casualmente, e prendendo in considerazione i parametri tecnici indicati nella documentazione tecnica;

- il modello deve essere considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 (del Regolamento (UE) 874/2012) se:
 - o l'indice di efficienza energetica calcolato mediante lumen Watt, dichiarato nella documentazione tecnica, corrisponde alla sua classe di efficienza energetica dichiarata, e
 - o se i risultati medi del lotto non si discostano dal limite, soglia o valori dichiarati (incluso l'indice di efficienza energetica) di oltre il 10%;
- altrimenti, il modello deve essere considerato non conforme ai requisiti;
- le tolleranze per le variazioni sopra indicate riguardano solo la verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati Membri, e non devono essere utilizzati dal fornitore come una tolleranza consentita sui valori nella documentazione tecnica per ottenere una classe di efficienza energetica migliore;
- I valori dichiarati non devono essere più favorevoli per il fornitore di quelli indicati nella documentazione tecnica.

5 Etichetta per gli apparecchi di illuminazione e informazioni correlate

Il Regolamento introduce i requisiti di etichettatura/informazione per apparecchi di illuminazione destinati al mercato dell'utilizzatore finale che sono progettati per funzionare con le lampade come indicato nel capitolo 4.

La nuova etichetta per apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione attraverso un punto vendita si applica agli apparecchi immessi sul mercato a partire dal **1 Marzo 2014**. Tale etichetta mostra la classe di efficienza energetica di quelle lampade con cui l'apparecchio è compatibile e anche di quelle lampade fornite con l'apparecchio (se presenti). **Non fornisce alcuna informazione sull'efficienza dell'apparecchio stesso.**

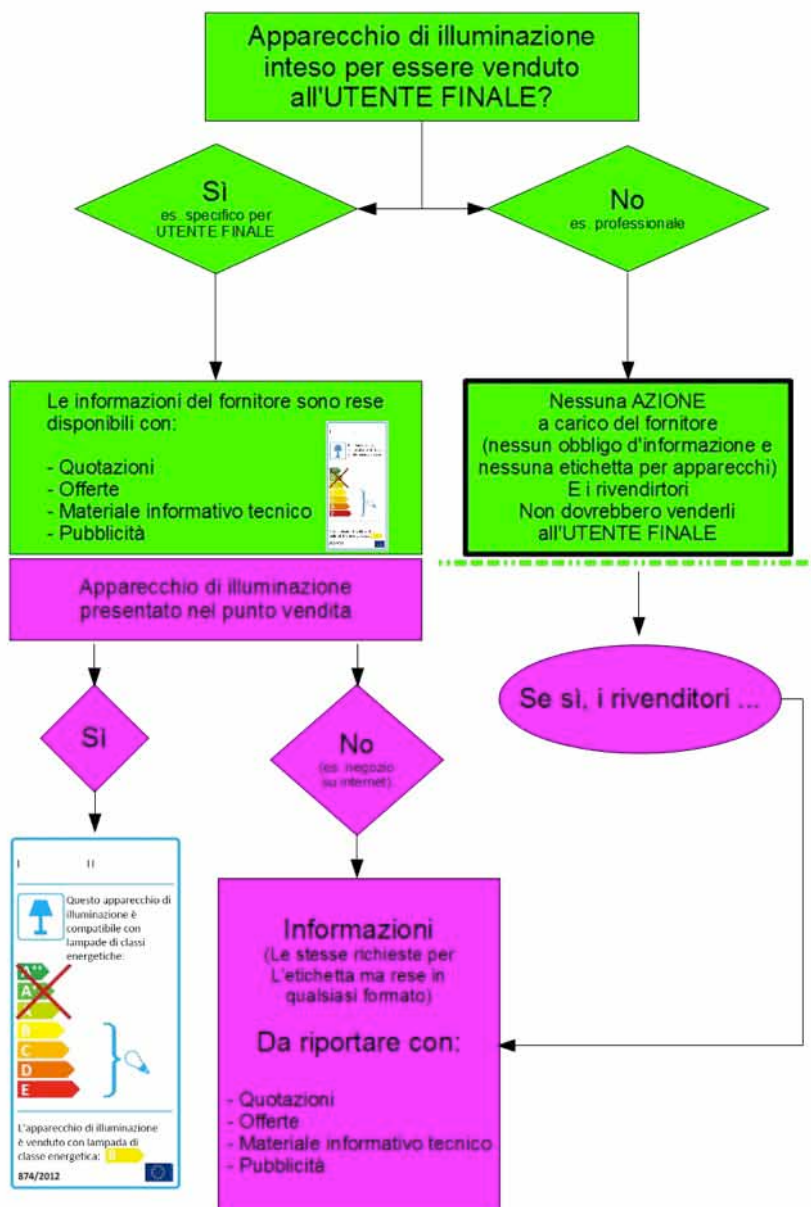
La proposta iniziale della Commissione di estendere l'obbligo di etichettatura energetica agli apparecchi di Illuminazione (sulla base delle lampade compatibili) è stata trovata incomprensibile da parte di utilizzatori finali/consumatori. È stato pertanto deciso di abbandonare l'approccio basato unicamente sui pittogrammi e di fornire invece informazioni aggiuntive in forma testuale, allo scopo di aiutare gli utilizzatori finali/consumatori a comprendere lo scopo preciso dell'etichetta, incluso un avvertimento se l'apparecchio di illuminazione non sia compatibile con lampade efficienti.

Il Regolamento specifica inoltre i requisiti per le informazioni da fornire per qualsiasi forma di vendita a distanza, pubblicità e materiale promozionale tecnico per apparecchi di illuminazione. Tutto questo può avere il formato di un'etichetta o in un formato completamente testuale.

L'etichetta per gli apparecchi non è richiesta:

- per gli apparecchi di Illuminazione progettati per funzionare con lampade o moduli LED che ricadono nell'elenco delle esenzioni di cui al capitolo 4;
- per gli apparecchi di illuminazione non destinati alla commercializzazione all'utilizzatore finale;
- per gli apparecchi di illuminazione non destinati alla commercializzazione attraverso un "punto vendita", per esempio vendita on line che per definizione non rappresenta un "luogo fisico" dove l'apparecchio viene commercializzato al "consumatore finale".

Il seguente diagramma di flusso fornisce una panoramica dei requisiti sopra indicati:



Il diagramma di flusso mostra che le informazioni che devono essere sempre fornite con l'apparecchio di Illuminazione se destinato all'utilizzatore finale sono:

- I. nome del fornitore o marchio di fabbrica;
- II. identificazione del modello;
- III. frase relativa alla compatibilità con lampade o fornita con moduli LED non rimovibili da parte degli utilizzatori finali;
- IV. gamma delle classi di efficienza energetica delle lampade compatibili, o se del caso, le classi delle lampade non compatibili con l'apparecchio di illuminazione;
- V. se del caso, "L'apparecchio di Illuminazione è venduto con una lampada della classe energetica [devono essere segnalate le classi di efficienza energetica appropriate]"

5.1 Formato dell'etichetta per apparecchi di illuminazione

Il Regolamento consente che l'etichetta sia resa disponibile gratuitamente ai rivenditori sia in formato elettronico (per esempio scaricabile dal sito Web del produttore) sia cartaceo. Si ritiene che fornire l'etichetta solo in formato elettronico soddisfi tale requisito ed è pertanto raccomandata dall'industria.

Quando il fornitore sceglie di fornire le etichette solo su richiesta del rivenditore, il fornitore dovrà consegnarle prontamente.

Nel caso gli apparecchi siano esposti nel loro imballo presso il punto vendita, la fornitura dell'etichetta stampandola sulla confezione dell'apparecchio viene considerata conforme ai doveri del fornitore secondo il Regolamento. L'etichetta potrebbe dover essere inclusa sulla faccia frontale della confezione⁵; in questo caso l'inclusione del numero di articolo dell'apparecchio e del nome o logo del produttore sull'etichetta non è necessaria poiché questa è ovviamente relativa all'apparecchio contenuto nella confezione. Questo approccio è da ritenersi tipico per gli apparecchi a marchio proprio del rivenditore che sono in una lingua.

L'etichetta deve essere disponibile nelle versioni linguistiche necessarie.

5.2 Versioni linguistiche dell'etichetta per apparecchi di illuminazione

L'opinione dell'industria relativa alle versioni linguistiche del testo che possono essere usate nell'etichetta per gli apparecchi di Illuminazione è che deve essere offerta in tutte le versioni necessarie in relazione ai paesi in cui l'attività del produttore dell'apparecchio sia dimostrata dal collegamento diretto con i rivenditori.

Le lingue europee più popolari, anche se non ufficialmente riconosciute in quei paesi, possono essere considerate come equivalenti. Uno studio effettuato dalle istituzioni europee ha dimostrato che molto spesso la lingua inglese è molto popolare in paesi come la Danimarca, l'Olanda, la Finlandia, ecc

L'industria ritiene che fornendo l'etichetta degli apparecchi nella lingua mostrata nella tabella sotto riportata, il requisito contenuto nel Regolamento UE "L'etichetta deve essere nella versione linguistica pertinente" debba considerarsi rispettato.

Dettagli relativi a questa considerazione sono indicati nell'Allegato II della presente Guida.

PAESI	LINGUE UFFICIALI	ALTRE LINGUE ACCETTATE
Austria	Tedesco, Sloveno, Croato, Ungherese (ciascuna ufficiale in una regione)	Inglese
Belgio	Francese, Olandese e Tedesco	
Bulgaria	Bulgaro	
Cipro	Greco e Turco	Inglese
Repubblica Ceca	Ceco	
Croazia	Croato	
Danimarca	Danese	Inglese
Estonia	Estone	Russo

⁵ Per il rivenditore al fine di soddisfare l'obbligo (Art. 4 punto 2) del Regolamento.

Finlandia	Finlandese e Svedese	Inglese
Francia	Francese	
Germania	Tedesco	
Grecia	Greco	
Ungheria	Ungherese	
Irlanda	Irlandese e inglese	
Italia	Italiano	
Lettonia	Lettone	Russo
Lituania	Lituano	Russo e Polacco
Lussemburgo	Lussemburghese, Francese & Tedesco	
Malta	Maltese e Inglese	
Olanda	Olandese, Frisone (in Frisia)	Inglese
Polonia	Polacco	
Portogallo	Portoghese	
Romania	Rumeno	Ungherese
Slovacchia	Slovacco	Ceco e Ungherese
Slovenia	Sloveno	Serbo e Croato
Spagna	Spagnolo	Catalano, Galiziano e Basco
Svezia	Svedese	Inglese
Regno Unito	Inglese	

5.3 Layout dell'etichetta

Il Regolamento indica nel dettaglio come completare le informazioni da fornire con l'etichetta per gli apparecchi di illuminazione. Le dimensioni dell'etichetta **sono 50 mm di larghezza e 100 mm di altezza**.

Per una guida corretta, la struttura è stata identificata suddividendola in 5 settori specifici, identificati con il sistema di numerazione romano:

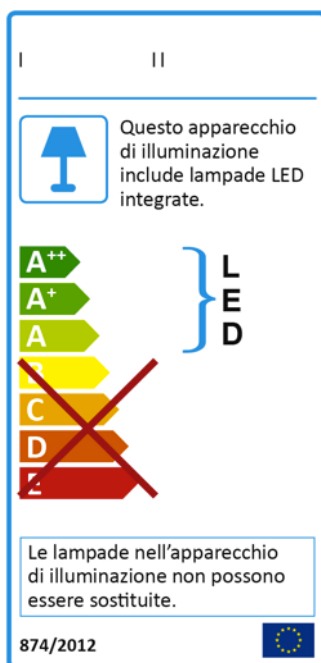


Gli elementi dell'etichetta sono:

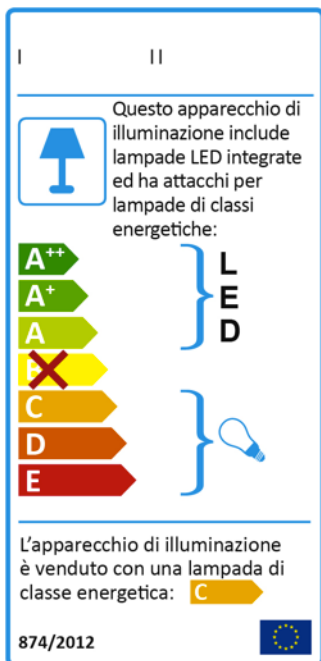
- I. nome del fornitore (o marchio di fabbrica);
- II. identificazione del modello (per esempio codice alfanumerico per distinguere uno specifico modello di apparecchio dall'altro con lo stesso marchio);
- III. frase come indicata, nella/e lingua/e dello/degli Stato/i Membro/i o una delle alternative sotto riportate, come applicabili. Al posto della parola "apparecchio di illuminazione" può essere utilizzato un termine più preciso che descriva il particolare tipo di apparecchio o il prodotto in cui l'apparecchio è integrato (come "mobile", "mensola", ecc..), purché sia chiaro che il termine si riferisce al prodotto in vendita che contiene le sorgenti luminose;
- IV. la gamma delle classi di efficienza energetica della/e lampada/e, accompagnata da:
 - un pittogramma a "bulbo" che indichi le classi di lampade (se sostituibile da parte dell'utilizzatore finale) con cui è compatibile l'apparecchio di Illuminazione secondo gli attuali requisiti per la compatibilità; al momento attuale, secondo il nuovo Regolamento Ecodesign, per compatibilità si intende che quando la lampada è intesa per essere fatta funzionare mediante l'apparecchio di Illuminazione, dopo essere stata adeguatamente installata (per inserimento e/o collegamento), poco dopo aver iniziato ad usarli insieme, l'utilizzatore finale non sia portato a credere che uno dei prodotti abbia un difetto e che il rischio per la sicurezza utilizzando i prodotti insieme non sia più alto di quando gli stessi prodotti, presi individualmente, siano usati in combinazione con altri prodotti;
 - una croce sulle classi di lampade con cui l'apparecchio non è compatibile secondo lo stato dell'arte dei requisiti per la compatibilità;
- V. se l'apparecchio di Illuminazione funziona **con lampade che sono sostituibili da parte dell'utilizzatore finale**, e tali lampade sono incluse nell'imballaggio dell'apparecchio, deve essere riportata la frase: "L'apparecchio di Illuminazione viene venduto con una lampada di classe energetica: [devono essere riportate le classi energetiche pertinenti]".

Dove necessario, la frase può essere modificata per riferirsi a una o più lampade, e possono anche essere elencate anche molteplici classi energetiche.

Se l'apparecchio contiene solo **moduli LED non sostituibili** da parte dell'utilizzatore finale, la frase che deve essere riportata è: **“Le lampade nell'apparecchio non possono essere cambiate”** (o nel “prodotto specifico” in cui l'apparecchio di Illuminazione è integrato, come sotto indicato):



Se l'apparecchio di Illuminazione contiene **sia moduli LED non sostituibili sia portalampada** (attacchi lampada) **per lampade sostituibili**, con le lampade incluse, la frase da indicare è quella riportata nella seguente immagine:



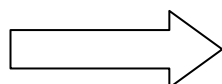
Se l'apparecchio contiene **sia moduli LED non destinati ad essere rimossi dall'utilizzatore finale sia portalampada per lampade sostituibili**, e tali lampade non sono incluse con l'apparecchio di illuminazione, la frase da indicare è mostrata nella seguente illustrazione:



Quando le lampade non sono fornite con l'apparecchio

Se l'apparecchio funziona solo con lampade sostituibili da parte dell'utilizzatore finale e le lampade non sono incluse con l'apparecchio, il relativo spazio deve essere lasciato vuoto, come indicato nella seguente immagine:

Spazio vuoto

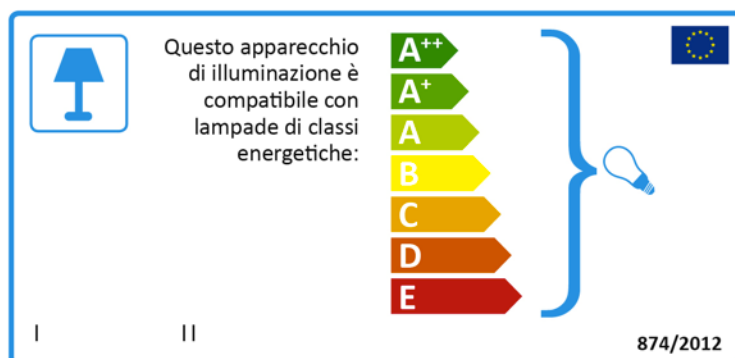
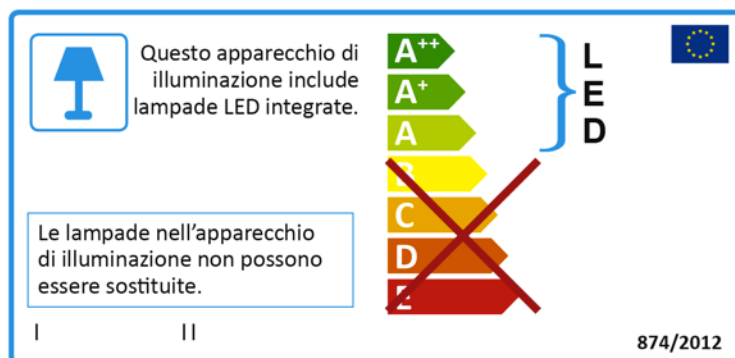
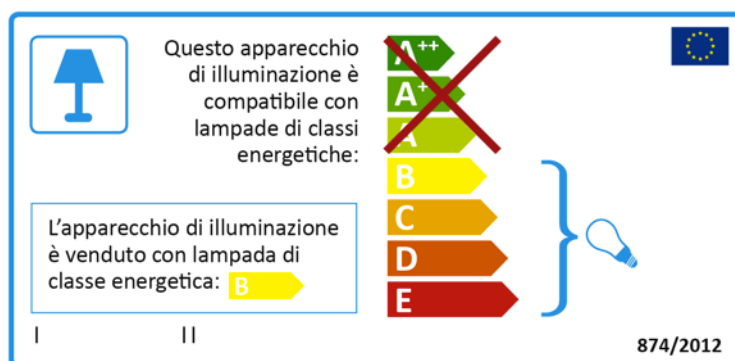


Logo dell'apparecchio



Il logo degli apparecchi di illuminazione da utilizzare nell'etichetta per gli apparecchi è un pittogramma di 13mm x 13mm e può variare per consentire una migliore comprensione o può essere sostituito dal pittogramma o da una foto del fornitore se questi descrivono meglio l'apparecchio indicato dall'etichetta.

L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione può anche essere apposta con orientamento orizzontale; in tal caso deve essere almeno larga 100mm e alta 50 mm.



5.4 Responsabilità dei fornitori

L'art. 9 prevede una speciale disposizione transitoria perché il nuovo regolamento sull'etichettatura ha uno scopo più ampio rispetto alla Direttiva 98/11/CE e le nuove tipologie di lampada che ricadono nel suo scopo, non avranno apposta l'etichetta energetica fino ad un anno dopo l'entrata in vigore. Viene concesso ulteriore tempo ai rivenditori per cambiare i propri stock e ai produttori di apparecchi di illuminazione per predisporre le loro etichette per gli apparecchi da esporre nei punti vendita.

L'obbligo dell'etichetta per gli apparecchi di illuminazione come anche l'obbligo di fornirne i contenuti come informazioni ai rivenditori è operativo **per gli apparecchi immessi sul mercato dal 1 marzo 2014**.

Le responsabilità specifiche sono indicate all'art. 3, punto 2 del Regolamento UE 874/2012 qui di seguito riportati:

“I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione per gli utilizzatori finali si assicurano che:

(a) il fascicolo tecnico, di cui all'allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;

(b) le informazioni contenute nell'etichetta di cui all'allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni:

- i) in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per un apparecchio di illuminazione specifico;*
- ii) in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una data lampada che ne descriva i parametri tecnici specifici*

In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all'allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale”.

5.5 Documentazione tecnica (Allegato III) ⁶

All'art. 3, punto 2, comma (a)⁷ si ricorda che le autorità possono richiedere la seguente documentazione tecnica:

- nome e indirizzo del fornitore;
- descrizione generica del modello, sufficiente affinché possa essere facilmente e inequivocabilmente identificato;
- dove appropriato, riferimenti delle norme armonizzate applicate e/o altre norme e specifiche tecniche utilizzate;
- identificazione e firma della persona autorizzata ad impegnare il fornitore;
- parametri tecnici per determinare la compatibilità con le lampade, che indichino almeno una combinazione realistica di prodotti
- impostazioni e condizioni per testare il prodotto;

⁶ Regolamento (UE) 874/2012

⁷ Regolamento (UE) 874/2012

Le informazioni contenute nel Fascicolo Tecnico possono essere unite alla documentazione tecnica fornita in conformità alle misure di implementazione Ecodesign secondo la Direttiva 2009/125/CE.

Al comma (b) si chiarisce che le informazioni all'utilizzatore finale devono essere fornite in ogni caso sulla quotazione o sull'offerta pubblica recanti informazioni relative al consumo energetico o al prezzo di un apparecchio di illuminazione specifico come anche nella documentazione tecnica utilizzata per promuovere l'apparecchio; ciò significa che anche se l'etichetta non è richiesta, come nel caso di vendita a distanza, è obbligatorio fornirne il contenuto, anche in forma completamente testuale.

5.6 Responsabilità dei rivenditori

Dal **1 Marzo 2014**, i rivenditori di apparecchi di illuminazione commercializzati all'utilizzatore finale devono assicurarsi che vengano fornite le seguenti informazioni, come indicato nel Capitolo "Layout dell'etichetta":

I - nome del fornitore o marchio di fabbrica;

II – identificazione del modello;

III – frase relativa alla compatibilità con le lampade o fornito con moduli LED non rimuovibili da parte dell'utilizzatore finale;

IV – gamma delle classi di efficienza energetica delle lampade compatibili, o in caso, le classi di lampade non compatibili con l'apparecchio di illuminazione;

V – in caso, **"L'apparecchio di illuminazione è venduto con una lampada della classe energetica: [dovrà essere indicata la classe energetica appropriata]"**.

Le informazioni devono essere fornite in ogni caso al momento della quotazione o dell'offerta pubblica recanti informazioni relative al consumo energetico o al prezzo di un apparecchio di illuminazione specifico come anche in qualunque documentazione tecnica utilizzata per promuovere l'apparecchio; ciò significa che, anche se l'etichetta non è richiesta, per esempio in caso di vendita a distanza, il suo contenuto deve essere obbligatoriamente fornito anche se in forma completamente testuale.

L'industria ritiene che in presenza almeno delle versioni linguistiche identificate secondo il Capitolo **Lingue dell'etichetta** nei relativi paesi, il requisito previsto del Regolamento UE è da considerarsi soddisfatto.

Modello di apparecchio di Illuminazione presentato al punto vendita

Ogni modello presentato all'utilizzatore finale presso un punto vendita è accompagnato dall'etichetta per gli apparecchi di illuminazione. L'etichetta deve essere esposta mediante una o entrambe le seguenti modalità:

- in prossimità dell'apparecchio esposto, cosicché sia chiaramente visibile e identificabile come etichetta appartenente al modello stesso, senza dover leggere il marchio e il numero del modello sull'etichetta;
- accompagnando chiaramente le informazioni più visibili relative all'apparecchio di illuminazione esposto come il prezzo o le informazioni e i dati tecnici.

Quando l'apparecchio di illuminazione viene venduto all'utilizzatore finale in un imballo che include le lampade che l'utilizzatore finale può sostituire nel corso della vita dell'apparecchio, l'imballo originale di tali lampade deve essere incluso nell'imballo dell'apparecchio di illuminazione.

Se l'imballo delle lampade non è incluso, l'imballo dell'apparecchio di illuminazione deve presentare all'interno o all'esterno, in qualche altra forma, le informazioni fornite sull'imballo originario delle lampade e richieste dal presente Regolamento e dai Regolamenti della Commissione che impongono requisiti di Eco-progettazione per le lampade ai sensi della Direttiva 2009/125/CE. Le informazioni sono:

“Per lampade non-direzionali (rif. Regolamento CE 244/2009, Allegato II.3.1)

- a) *Quando la potenza nominale della lampada è indicata al di fuori dell'etichetta energetica di cui alla direttiva 98/11/CE, anche il flusso luminoso nominale della lampada deve essere indicato separatamente in un font almeno doppio rispetto a quello utilizzato per indicare la potenza nominale della lampada al di fuori dell'etichetta.*
- b) *Vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita caratteristica).*
- c) *Numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada.*
- d) *Temperatura di colore (espressa anche in Kelvin).*
- e) *Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come «piena luce istantanea» se minore di 1 secondo).*
- f) *Se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo.*
- g) *Se la lampada è progettata per l'uso ottimale in condizioni non standard (ad esempio una temperatura ambiente $T_a \neq 25\text{ °C}$), è necessario fornire informazioni su tali condizioni.*
- h) *Dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro).*
- i) *Se sull'imballo è indicata l'equivalenza con una lampada a incandescenza, la potenza della lampada a incandescenza /indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) deve corrispondere al valore indicato nella tabella 6 per il flusso luminoso della lampada contenuta nell'imballo.*
- j) *L'espressione «lampada a risparmio di energia» o dichiarazioni promozionali analoghe riferite al prodotto e riguardanti l'efficacia della lampada possono essere utilizzate solo se la lampada soddisfa i requisiti di efficacia applicabili alle lampade non chiare nella fase 1, secondo quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3.*

Se la lampada contiene mercurio:

- k) *Contenuto di mercurio della lampada espresso in X,X mg.*
- l) *Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale della lampada per trovare istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della lampada.*

Per lampade direzionali (ref. Regolamento UE 1194/2012, Allegato III.3.1.2)

- a) *Il flusso luminoso nominale utile indicato in un carattere tipografico di dimensioni almeno doppie rispetto all'indicazione della potenza nominale della lampada;*
- b) *la vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita nominale);*
- c) *la temperatura di colore, espressa in gradi Kelvin nonché graficamente o verbalmente;*
- d) *Il numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada;*
- e) *il tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come «piena luce istantanea» se inferiore a 1 secondo);*
- f) *se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo. In questo caso sul sito web del produttore si pubblica anche un elenco di variatori compatibili;*
- g) *se la lampada è progettata per un uso ottimale in condizioni non standard (per esempio una temperatura ambiente $T_a \neq 25^\circ\text{C}$ o se è necessaria una specifica gestione termica), è necessario fornire informazioni su tali condizioni;*
- h) *le dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro massimo);*
- i) *l'angolo del fascio di luce nominale espresso in gradi;*
- j) *se l'angolo del fascio di luce è $\geq 90^\circ$ e il suo flusso luminoso utile definito al punto 1.1 del presente allegato è misurato in un cono a 120° , si avverte che la lampada non è idonea all'illuminazione di accento;*
- k) *se l'attacco della lampada è del tipo standard utilizzato anche con lampade a filamento ma le dimensioni della lampada differiscono da quelle della lampada a filamento che si intende sostituire, è inserita un'illustrazione che raffronta le dimensioni delle due lampade;*
- l) *è consentito indicare che la lampada è del tipo elencato nella prima colonna della tabella 6 solo se il flusso luminoso della lampada in un cono a 90° ($\Phi 90^\circ$) non è inferiore al flusso luminoso di riferimento riportato nella tabella 6 per la potenza più bassa fra le lampade dello stesso tipo. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 7. Per le lampade a LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 8;*
- m) *è consentito indicare la dichiarazione di equivalenza relativa alla potenza del tipo di lampada sostituita solo se la lampada è del tipo elencato alla tabella 6 e se il flusso luminoso della lampada in un cono a 90° ($\Phi 90^\circ$) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento riportato nella tabella 6. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 7. Per le lampade a LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 8. I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza dichiarata equivalente della lampada (arrotondata a 1 W più vicino) sono calcolati con un'interpolazione lineare tra due valori adiacenti.*

Se la lampada contiene mercurio:

- n) *Il contenuto di mercurio della lampada espresso in X,X mg;*
- o) *Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale della lampada per trovare istruzioni per la rimozione e il trattamento dei frammenti della lampada*

Per gli imballi di lampade che ricadono sotto il Regolamento CE 245/2009 e il Regolamento UE 347/2010 non sono richieste informazioni di prodotto obbligatorie.

5.7 Sorveglianza del mercato

Procedura di verifica ai fini della Sorveglianza del Mercato per apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione o commercializzati all'utilizzatore finale (Allegato V.2 del Regolamento UE 874/2012)

L'apparecchio deve essere considerato conforme ai requisiti sulle responsabilità di fornitori e rivenditori, secondo gli Articoli 3 e 4 del Regolamento UE 874/2012 se:

- è accompagnato dalle necessarie informazioni relative al prodotto, e
- se risulta essere compatibile con le lampade con cui è dichiarato compatibile secondo il punto 2.2(IV)(a) e (b) dell'Allegato I del Regolamento UE 874/2012, applicando metodi e criteri di cui allo stato dell'arte per verificarne la compatibilità.

6 Conclusioni

Il Regolamento UE relativo all'etichettatura energetica delle lampade (inclusi i moduli LED) e degli apparecchi di illuminazione è la conseguenza logica della nuova Direttiva quadro e della nuova misura di implementazione di Eco-progettazione sulle lampade direzionali (inclusi i moduli LED).

La sfida non sarà l'etichetta stessa ma il modo in cui saranno fornite le informazioni.

Dal 1 Settembre 2013 non solo sarà obbligatoria l'etichetta sull'imballo delle lampade. Dovranno anche essere fornite le informazioni relative alla nuova lampada e per la nuova etichetta per gli apparecchi con qualunque quotazione, offerta, informazioni tecniche e pubblicità. Inoltre i rivenditori dovranno trovare un modo per presentare l'etichetta dell'apparecchio presso il punto vendita⁸.

7 Esclusione di responsabilità

Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire che le informazioni sono state ottenute da fonti attendibili, LightingEurope non è responsabile di eventuali errori od omissioni o per i risultati ottenuti dall'utilizzo di tali informazioni. Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia di completezza, accuratezza, tempestività o dei risultati ottenuti dall'uso di queste informazioni, e senza alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, comprese, ma non limitate a garanzie di prestazioni, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. In nessun caso LightingEurope, le sue partnership correlate o giuridiche, o le parti, agenti o dipendenti di queste sarà responsabile a voi o chiunque altro per qualsiasi decisione presa o azione intrapresa da terzi sulle informazioni o per eventuali danni speciali, consequenziali o simili, anche se avvisati della possibilità di tali danni.

Le illustrazioni contenute nella presente guida sono gentilmente fornite dai membri di LightingEurope.

⁸ Obbligatoria dal 1 marzo 2014

Allegato I – Definizioni

Le seguenti definizioni sono tratte dall'Art. 2 del Regolamento UE 874/2012:

Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1. "sorgente luminosa", una superficie o oggetto progettati per emettere radiazioni ottiche per lo più visibili prodotte dalla trasformazione di energia. Il termine "visibile" si riferisce a una lunghezza d'onda di 380-780 nm;*
- 2. "illuminazione", l'applicazione di luce a una scena, a oggetti o al loro ambiente circostante, in modo che possano essere visibili dagli esseri umani;*
- 3. "illuminazione di accento", una forma di illuminazione in cui la luce è orientata in modo da mettere in rilievo un oggetto o una parte di un'area;*
- 4. "lampada", un'unità le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente e che consiste di una o più sorgenti luminose.. Essa può includere componenti aggiuntivi necessari per l'accensione, l'alimentazione elettrica o il funzionamento dell'unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l'unità in modo permanente;*
- 5. "attacco della lampada", la parte della lampada che fornisce la connessione all'alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un connettore e che può inoltre servire per mantenere la lampada nello zoccolo;*
- 6. "portalampada" o "zoccolo", un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l'attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all'alimentazione elettrica;*
- 7. "lampada direzionale", una lampada con almeno l'80% di emissione luminosa all'interno di un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);*
- 8. "lampada non direzionale", una lampada che non è una lampada direzionale;*
- 9. "lampada a filamento": una lampada in cui la luce è prodotta mediante un conduttore filiforme riscaldato fino all'incandescenza per effetto del passaggio di corrente elettrica. La lampada può contenere gas che influenzano il processo di incandescenza;*
- 10. "lampada a incandescenza": una lampada a filamento in cui il filamento funziona in un bulbo sottovuoto o è circondato da gas inerte;*
- 11. "lampada ad alogeni (tungsteno)": una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni. essa può essere provvista di alimentatore integrato;*
- 12. "lampada a scarica", lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori;*
- 13. "lampada fluorescente", lampada a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le lampade fluorescenti possono essere fornite con alimentatore integrato;*
- 14. "lampada fluorescente senza alimentatore integrato" una lampada fluorescente ad attacco singolo o doppio senza alimentatore integrato;*
- 15. "lampada a scarica ad alta intensità", una lampada a scarica elettrica in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete del bulbo e l'arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato;*
- 16. "diodo a emissione luminosa (LED)", una sorgente luminosa che consiste di un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n. La giunzione emette radiazione ottica quando eccitata da una corrente elettrica;*

17. "pacchetto LED" (LED package), un insieme di uno o più LED. L'insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche;
18. "modulo LED", un insieme privo di attacco che incorpora uno o più pacchetti di LED su un circuito stampato. L'insieme può avere componenti elettrici, ottici, meccanici e termici, interfacce e unità di alimentazione;
19. "lampada LED", una lampada che incorpora uno o più moduli LED. La lampada può essere munita di attacco;
20. "unità di alimentazione della lampada", un dispositivo collocato tra l'alimentazione elettrica e una o più lampade che fornisce una funzione connessa all'operatività della(e) lampada(e), come trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente della(e) lampada(e) al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l'interferenza radio. L'unità può essere progettata in modo da collegarsi a un'altra unità di alimentazione di una lampada per svolgere tali funzioni. Il termine non include:
- dispositivi di controllo;
 - alimentazione elettrica che converte la tensione di rete in un'altra tensione di alimentazione progettata per alimentare nella stessa installazione sia prodotti per l'illuminazione, sia prodotti il cui obiettivo primario non è l'illuminazione;
21. "dispositivo di controllo", un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza per la lampada, come i sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna; inoltre anche i regolatori d'intensità (dimmer) a taglio di fase devono essere considerati dispositivi di controllo;
22. "unità esterna di alimentazione della lampada", un'unità di alimentazione della lampada non integrata progettata per essere montata all'esterno dell'involucro di una lampada o apparecchio di illuminazione o per essere rimossa da tale involucro senza danneggiare in modo permanente la lampada o l'apparecchio di illuminazione.
23. "alimentatore", un'unità di alimentazione della lampada inserita tra l'alimentazione e una o più lampade a scarica che, mediante induttanza, capacità o una combinazione di induttanza e capacità, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto;
24. "unità di alimentazione della lampada alogena", un'unità di alimentazione della lampada che trasforma la tensione di rete in bassissima tensione per le lampade alogene;
25. "lampada fluorescente compatta", una lampada fluorescente che comprende tutti i componenti necessari per l'innesco e il funzionamento stabile della lampada;
26. "apparecchio di illuminazione", un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e i dispositivi per collegarli all'alimentazione elettrica;
27. "punto vendita", un luogo fisico in cui il prodotto è esposto oppure offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate all'utilizzatore finale;
28. "utilizzatore finale", una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
29. "detentore finale", la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d'uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità.

**Traduzione non ufficiale.*

Allegato II – Versioni linguistiche dell’etichetta per apparecchi di illuminazione

L’Unione Europea ha 23 lingue ufficiali e di lavoro: bulgaro, ceco, danese, olandese, , estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

In termini di lingue straniere più comunemente parlate, la mappa linguistica dell’Europa mostra le seguenti cinque lingue straniere: inglese (38%), francese (12%), tedesco (11%), spagnolo (7%) e russo (5%).⁹

A livello nazionale, l’inglese è la lingua straniera più parlata in 19 dei 25 Stati Membri in cui non è la lingua ufficiale (cioè escludendo il Regno Unito e l’Irlanda).

Lingue in paesi stranieri:

Intervistati per una ricerca dell’UE nei **Paesi Bassi** (90%), **Malta** (89%), **Danimarca e Svezia** (86% in ciascun paese) è probabile che parlino **inglese** come lingua straniera, seguiti da quelli a **Cipro** e **Austria** (73% in ognuno) e **Finlandia** (70%).

Nei rimanenti 6 Stati Membri:

Il russo è la lingua straniera più parlata in **Lituania** (80%), **Lettonia** (67%) e **Estonia** (56%);

il croato è la lingua più parlata in **Slovenia** (61%); e il **ceco** la più parlata in **Slovacchia** (47%).

In **Lussemburgo** gli intervistati hanno più probabilità di menzionare il **francese** (80%), seguito dal **tedesco** (69%), sebbene entrambe siano lingue ufficiali del paese.

Risorse linguistiche gratuite per ottenere traduzioni ottimizzate e link utili sono disponibili su : http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm.

L’industria considera che utilizzando almeno le versioni linguistiche sopra menzionate nei relativi paesi, il requisito posto nel Regolamento UE “*L’etichetta deve essere nella versione linguistica appropriata*” sia rispettato.

I modelli per il layout di base e la formulazione nelle 22 lingue UE (da notare che non è previsto l’irlandese) sono già disponibili su:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm.

⁹Fonte: Special Eurobarometer 386 - http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_en.htm

Allegato III – Posizione dell'industria sull' “immissione sul mercato”

Disponibile su :

http://www.elcfd.org/documents/Position_ELC_Placing%20on%20the%20market_20090416_final.pdf



22nd April 2009

ELC Position Paper on the Term „placing on the market” of the Directive 2005/35/EC on Ecodesign Requirements for Energy-using Products (the „EUP Directive”)

The draft implementing measure for domestic lamps (Commission Regulation implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps) provides that Stage I of the ecodesign requirement shall apply from 1st September 2009, therefore the clarification of the term “placing on the market” is of essential importance for the entire lighting industry and consumers as it relates to goods designed for mass market. Legal certainty is crucial both in order to be able to predict requirements within the supply chain of each manufacturer and for Member State authorities to be able to have a consistent basis for market surveillance.

The EUP Directive defines the term „placing on the market” as “making an EuP available for the first time on the Community market with a view to its distribution or use within the Community whether for reward or free of charge and irrespective of the selling technique”.

The European Commission gives more explanation in the Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (Blue Book), according to which “a product is placed on the Community market when it is made available for the first time. This is considered to take place when a product is transferred from the stage of manufacture with the intention of distribution or use on the Community market ... The transfer of the product takes place ... from the manufacturer ... to the person responsible for distributing the product on the Community market. (Footnote (31): the distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer...). ... the product is considered to be transferred either when the physical hand-over or the transfer of ownership has taken place. This transfer can be for payment or free of charge, and it can be based on any type of legal instrument. Thus, a transfer of a product is considered to have taken place, for instance, in the circumstances of sale, loan, hire, leasing and gift.”

The Blue Book also provides a list of cases, when “placing on the market” is not considered to have taken place, if a product is:

• Diamant Building • 6th Floor • Bde A. Reyers 80 • B-1030 Brussels • Belgium •
• T. +32 2 706 86 08 • F. +32 2 706 86 09 • info@elcfd.org • www.elcfd.org •

- transferred from the manufacturer in a third country to an authorized representative in the Community whom the manufacturer has engaged to ensure that the product complies with the directive;
- transferred to a manufacturer for further measures (for example assembling, packaging, processing or labeling);
- not (yet) granted release for free circulation by customs, or has been placed under another customs procedure (for example transit, warehousing or temporary importation), or is in a free zone;
- manufactured in a Member State with a view to exporting it to a third country;
- displayed at trade fairs, exhibitions or demonstrations; or
- in the stocks of the manufacturer, or the authorized representative established in the Community, where the product is not yet made available, unless otherwise provided for in the applicable directives

In order to provide further guidance in the practical interpretation of the term “placing on the market”, the ELC sets out below the industry understanding thereof, considering four scenarios and using information available from the EUP Directive and available Commission guidance document.

1.) Private label products

The EUP Directive sets out that a brand owner is regarded as “manufacturer” when the EUP is placed on the market under the manufacturer’s own name or trademark. This, together with the requirement as per article 3 of the EUP Directive that “...EUP’s covered by implementing measures may be placed on the market ... only if they comply with those measures ...” means that a product being transferred from the stage of manufacture, if there are no further measures (e.g. assembling, packaging, processing or labelling) carried out at or by the brand owner, is regarded to be placed on the market. Hence, once a private label product is transferred¹ to a brand owner and enters the private label owner’s distribution chain before the 1. September deadline, in its entirely final form and final packaging, without any further measures, including without limitation conducting a conformity assessment, other than preparing the products for shipment, to be carried out at or by the brand owner, then that product is considered to be placed on the market and can be further marketed by the brand owner.

¹ The product is considered to be transferred either when the physical hand-over or the transfer of ownership has taken place.

2.) Manufacture and Storage in the EU

Taking into account the definition of placing on the market in the EUP Directive and the clarification notes from the Blue Book it is our understanding that a final product manufactured in the EU is considered to be placed on the market when the manufacturing process is fully completed (no more packaging, labelling, assembling needed), the product is transferred from the stage of manufacture (both physically and administratively, documented in the books and database of the manufacturer) to the distribution chain (whether it is a third party distributor or the commercial chain of the manufacturer responsible for distributing the product, e.g., a distribution warehouse of the manufacturer), hence the final product is made available and ready for shipment. Preparing the products for their shipment within the distribution chain (e.g. wrapping final and packaged products for shipment, putting products on euro-pallets, wrapping pallets with plastic film for shipment) is not considered as “packing” within the manufacturing process.

3.) Importing

It is clear from the EUP Directive and the Blue Book that in case of importing to EU from outside of EU, the finished product is put on the market when it is released by EU customs authorities.

4.) Assembled lighting products

In this scenario the lamps are built into and sold together with other products e.g. fixtures. In this case the person who mounts and sells the lamps and fixtures together is not considered to be manufacturer, since he is not distributing the lamps under his name or trade mark, and he is not changing the intended use and purpose of the lamp. Therefore the general rules apply to these lamps, i.e. they are placed on the market as individual EuPs as and when they are made available for the first time on the Community Market with a view to their distribution or use within the Community - see point 2. above and thus, there is no limitation to build in such lamps into any devices.

Allegato IV – Posizione dell'industria sull'etichettatura delle lampade ai sensi del Regolamento 874/2012 (Etichetta energetica)

Position Paper LightingEurope sull'etichettatura delle lampade ai sensi del Regolamento (UE) n° 874/2012 (Etichetta energetica)

16 Aprile 2013

Modifiche derivanti dal nuovo Regolamento sull'etichettatura energetica sui prodotti CE che ricadono sotto la 98/11/CE (vecchia etichetta).

Obiettivo:

Lo scopo di questo documento è fornire informazioni relative alle conseguenze del nuovo e più stringente Regolamento Europeo sull'etichettatura energetica, in particolare circa la modifica delle Classi di Efficienza Energetica per alcune lampade alogene a tensione di rete.

Premessa:

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento sull'etichettatura energetica (EU) N. 874/2012 che sostituisce l'etichetta energetica delle lampade secondo la 98/11/CE del 1998.

L'etichetta esistente per lampade ad uso domestico è stata estesa con le nuove classi di efficienza A+ e A++ (A+++ viene rimandata ad una fase successiva) e copre ora la maggior parte dei tipi di lampade e di apparecchi di illuminazione.

Il nuovo Regolamento può portare ad una riclassificazione di alcuni prodotti se paragonato all'attuale Etichetta di Efficienza Energetica.

LightingEurope supporta l'introduzione di questo Regolamento rivisto sull'Etichettatura Energetica.

Nell'attuale Regolamento, l'Indice di Efficienza Energetica era calcolato con il flusso luminoso caratteristico e la potenza caratteristica di alimentazione come definito dalle norme internazionali. Il Regolamento 874/2012 sull'efficienza energetica introduce ora nuovi criteri di valutazione, non ammettendo l'utilizzo di tolleranze al momento della progettazione del prodotto. Inoltre il Regolamento rivisto stabilisce una descrizione modificata della procedura di verifica stabilita ai fini della sorveglianza del mercato.

A causa di queste nuove regole, alcuni prodotti che sono al limite inferiore di una certa classe per l'attuale direttiva 98/11/CE, necessitano o di essere riclassificata collocandoli in una classe di efficienza inferiore o di essere oggetto di miglioramento tecnico affinché soddisfino i nuovi requisiti sull'Etichettatura Energetica come indicati dal 874/2012.

Conseguenze per le lampade

Analisi approfondite delle tecnologie e dei prodotti forniti al mercato dai membri di LightingEurope mostrano che per alcune tipologie di lampade il nuovo Regolamento potrebbe portare ad una classe energetica inferiore. In attesa di ulteriori analisi, LightingEurope si attende argomentazioni relative a specifiche tipologie di lampade compatte fluorescenti e a scarica a bassa pressione.

Questo è vero specialmente per le lampade alogene a tensione di rete.

Le lampade alogene non direzionali a tensione di rete sono così vicine al limite inferiore della classe di efficienza energetica C che, con il nuovo Regolamento, la grande maggioranza devono essere riclassificate e ricadranno nella classe D.

Le più comuni lampade alogene non direzionali alimentate dalla rete sono E14, E27, B15d, B22d (in sostituzione delle lampade ad incandescenza) G9 e R7s.

Le lampade non direzionali alogene a tensione di rete E14, E27, B15d, B22d e parte delle R7s per uso domestico prodotte alle condizioni attuali e che mostrano la nuova etichetta energetica possono essere considerate come non conformi se sono classificate in classe C.

Ciò non pregiudica la possibilità di immettere sul mercato quelle tipologie di lampade alogene a tensione di rete che possono raggiungere classi migliori di D.

I membri LightingEurope non vedono alcun possibile miglioramento per queste lampade per raggiungere la classe C senza compromettere altre specifiche di prodotto come la vita e il flusso luminoso. Pertanto chiunque fornisca queste lampade al mercato come anche le autorità di sorveglianza del mercato e le dogane devono provare quelle lampade secondo i nuovi requisiti e mostrare particolare attenzione a quei prodotti sul mercato di classe C in combinazione con la nuova etichetta energetica (cioè qualunque etichetta su prodotti di illuminazione con classi da A++ a E). Questo si applica alla maggior parte di lampade immesse sul mercato dal 1 Settembre 2013.

Conformità ai regolamenti Ecodesign

Se la lampada è (legittimamente) immessa sul mercato europeo secondo il Regolamento Ecodesign 244/2009, ciò non dipende dalla classe energetica dichiarata o effettiva. Piuttosto dipende dai requisiti presenti in questi regolamenti relativi al consumo energetico, alle prestazioni e alle informazioni sull'imballo. Conseguentemente, le lampade alogene non direzionali a tensione di rete come sopra indicato con una rivista classe energetica D possono ancora essere pienamente conformi ai regolamenti Ecodesign.

(Ciò significa che la semplificazione comune "l'alogeno di classe C è conforme, quella di classe D no" non è più vera per la nuova etichetta energetica).

In breve:

1. I membri di LightingEurope concludono, sulla base di una comprensione e interpretazione comune della legge applicabile, che dal 1 settembre 2013, le lampade alogene non direzionali a tensione di rete E14, E27, B15d, B22d, G9 e parte delle lampade R7s fornite dai membri LightingEurope passano dalla classe di Efficienza Energetica C alla Classe D.

2. Questi prodotti resteranno ancora conformi al Regolamento Ecodesign 244 anche dopo il 1 settembre 2013.
3. Qualunque fornitore o commerciante che offra prodotti di classe C delle tipologie sopra indicate dopo il 1 settembre 2013 molto probabilmente offrirà prodotti non conformi al nuovo regolamento di Efficienza Energetica 874/2012 e questi dovrebbero essere oggetto di verifica da parte delle autorità nazionali di sorveglianza.
4. Con questa distinzione tra prodotti di Classe C e D, la potenziale non conformità al rivisto Regolamento sull'Efficienza Energetica 874/2012 è facilmente identificabile per le lampade alogene a tensione di rete.